



COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO - ☎ 0429/760111 - 📠 0429/762329
Partita IVA e Codice Fiscale 00669560286

ORIGINALE

Reg. delib. N°2
del 30-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.
---------	---

Oggi **trenta** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CURZIO FEDERICO	Presente	RENESTO FABIO	Presente
FORTIN STEFANO	Presente	DE ZUANI NICOLAS	Presente
ZANETTI FABIO	Presente	CANELLINI VITTORE	Assente
BOLZONARO ENRICO	Assente	BALDON BEATRICE	Assente
RANGO DEBORA	Presente	PARISATO ALESSANDRA	Assente
FURLAN ROSSELLA	Presente	LUCOTTI ADRIANO	Assente
MINOTTO ORNELLA	Presente		

Presenti 8 Assenti 5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CHIRICO GIUSEPPA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CURZIO FEDERICO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:

FURLAN ROSSELLA
MINOTTO ORNELLA
RENESTO FABIO

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco – Presidente che introduce l'argomento in discussione.

Prosegue il Vice Sindaco Dr. Fortin Stefano che illustra esaurientemente, tramite slide, i punti relative ai tributi.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...” e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 “*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019*” il quale ha disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per il possesso di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011 come previsto dall'art. 1, comma 708, della Legge 27.12.2013, n. 147;

CONSIDERATO che a decorrere dal 01.07.2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 10 del medesimo art. 13, come modificato dall'art.1, comma 707, della L. 27.12.2013, n. 147 che prevede la detrazione d'imposta di € 200,00 per l'abitazione principale;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge 27.12.2013, n. 147, prevede che:

- ñ l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

- ñ i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui e, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
- ;
- ñ l'imposta municipale propria non si applichi:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU il quale considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTA la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con la quale sono state introdotte alcune novità in materia di IMU, con decorrenza 1° gennaio 2016, e precisamente

- Riduzione del 25% dell'IMU dovuta sulle unità immobiliari locate a canone concordatario di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
- Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6,

del D. Lgs. 14/3/2011, n.
23
;

- Esenzione IMU sui terreni agricoli montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare MEF n. 9/1993 ed esenzione sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP a prescindere dalla loro ubicazione;
- Esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari;

VISTO, l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 37, lettera a) della legge 27.12.2017, n. 205, legge di bilancio 2018, il quale prevede, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione per gli anni 2016, 2017 e 2018 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2015;

PRESO ATTO che con la legge di stabilità per il 2019 (legge 145/2018) i Comuni, le Province e le Regioni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2018 con la quale sono state determinate per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU e più specificatamente:

- **aliquota di base** (fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli, aree fabbricabili): **7,60 per mille**;
- **aliquota ridotta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** (unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e **pertinenze (C/2-C/6-C/7)** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: **3,75 per mille**;
- **aliquota per fabbricati ad uso produttivo di categoria D: 7,60 per mille**;

e con le detrazioni dell'abitazione principale previste dalla normativa in materia (€ 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale);

CONSIDERATO, nonostante la possibilità di poter nuovamente esercitare la propria autonomia impositiva, **di confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2018**;

ATTESA la potestà regolamentare generale del Comune in materia di entrate prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 446/97;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.05.2014, esecutiva, relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU e successive modificazioni;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, e per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in appresso riportati;

Con voti favorevoli n. 8, espressi sui n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse sopra riportate per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni IMU in vigore per l'anno 2018 e approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2018 e precisamente:
 - **aliquota di base** (fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli, aree fabbricabili): **7,60 per mille**;
 - **aliquota ridotta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** (unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) **e pertinenze (C/2-C/6-C/7)** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: **3,75 per mille**;
 - **aliquota per fabbricati ad uso produttivo di categoria D: 7,60 per mille**;

e con le detrazioni dell'abitazione principale previste dalla normativa in materia (€ 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale);

3. di confermare per l'anno 2019 ai sensi della legge n. 208/2015:
 - la riduzione del 25% dell'IMU dovuta sulle unità immobiliari locate a canone concordatario di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
 - la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e attestati il possesso dei requisiti mediante dichiarazione ;

-
- l'esenzione IMU sui terreni agricoli montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare MEF n. 9/1993 ed esenzione sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP a prescindere dalla loro ubicazione;
 - l'esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 5. di dare atto che per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile;
 6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
 7. di trasmettere per la pubblicazione, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione;
 8. di dichiarare, dopo separata, successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
CURZIO FEDERICO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIRICO GIUSEPPA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-03-19

Il Responsabile del servizio
CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-03-19

Il Responsabile del servizio
Pasqualin Gianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 30-03-2019**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 107.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li
04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa